



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 3

DEL 08 gennaio 2026

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI FIT WALKING E CORSO DI GINNASTICA SU SEDIA – IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che con atto della Giunta Comunale n. 206 del 20/10/2025 veniva:

- concesso alla Pro Loco Pianezzese, il patrocinio del Comune di Pianezza per l'organizzazione di attività di fit walking (a partire dal 13 ottobre 2025 al 13 giugno 2026) e di corsi di ginnastica su sedia (presso il salone della Pro Loco di via Maiolo 10, tutti i martedì del mese a partire dal 28 ottobre 2025 al 10 ottobre 2026), così come da richiesta prot. n. 22863 del 15/10/2025;
- autorizzata l'assegnazione di un contributo pari a € 800,00 alla Pro Loco Pianezzese (C.F. 95516720018) per la compartecipazione alle spese relative all'organizzazione dei corsi di cui trattasi, con imputazione della spesa ai fondi del codice 12/05/1/104 – Cap. 1434 del bilancio 2025/2027, esercizio 2026.

Richiamato l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge n. 22 del 30 luglio 2010, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Preso Atto che in materia si sono pronunciate, sotto forma di parere, alcune sezioni regionali della Corte dei Conti le quali, con riferimento alla possibilità da parte degli enti locali di erogare contributi a favore di associazioni private, reputano legittima detta facoltà allorquando l'attività oggetto del sostegno finanziario diretto e/o indiretto rientri, in senso lato, nella competenza dell'ente locale che la esercita per il tramite dell'associazionismo locale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale.

Ritenuto che l'intervento in oggetto non sia riconducibile al divieto sancito dall'art. 6, commi 8 e 9 del D. Lgs. 78/2010 in quanto la promozione delle attività ludico/culturali costituisce una dei compiti istituzionali dell'ente il quale può avvalersi, in via sussidiaria, dell'importante apporto dell'associazionismo locale.

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la spesa di € 800,00 a favore della Associazione Pro Loco Pianezzese, imputandola ai fondi di cui al codice 12/05/1/104 – cap. 1434 del redigendo bilancio 2026/2028, esercizio 2026.

Preso atto che con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 302 del 31/12/2025, è stato differito al 28/02/2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 ed è stato autorizzato, per il medesimo periodo, l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

Il suddetto comma prevede che, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D. Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma urgenza.

Il 5° comma del predetto articolo precisa che, sempre in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto che è in fase di predisposizione il bilancio dell'ente e che lo stesso verrà approvato nei termini differiti del 28 febbraio p.v..

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Servizi alla Persona come nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 07/01/2026.

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di impegnare, a favore della Associazione Pro Loco Pianezze (C.F. 95516720018), la spesa di € 800,00 per la compartecipazione alle spese relative all'organizzazione di attività di fit walking (a partire dal 13 ottobre 2025 al 13 giugno 2026) e di corsi di ginnastica su sedia (presso il salone della Pro Loco di via Maiolo 10, tutti i martedì del mese a partire dal 28 ottobre 2025 al 10 ottobre 2026).
- 3) Di imputare la spesa di € 800,00 come di seguito delineato, dando atto che la stessa è compatibile con i limiti imposti dall'art. 163, 3° e 5° comma, del D. Lgs. 267/2000:

| Anno | Codice di Bilancio | Cap | Descrizione | Importo |
|------|-----------------------------|------|--|----------|
| 2026 | 12 05 1 104 10.4 1040401001 | 1434 | INIZ.CARATT.SOCIO-ASSISTENZIALE - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI | € 800,00 |

- 4) Di rilevare che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 5) Di dare atto che il contributo in oggetto non sia riconducibile al divieto sancito dall'art. 6, commi 8 e 9 del D. Lgs. 78/2010 in quanto la promozione delle attività culturali costituisce una dei compiti istituzionali dell'ente il quale può avvalersi, in via sussidiaria, dell'importante apporto dell'associazionismo locale.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
- 7) Di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
- 8) A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluca Guardabascio, Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Pianezza, 08 gennaio 2026

IL RESPONSABILE DI SETTORE
GUARDABASCIO Dr. Gianluca
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Istruttore della determina: GUARDABASCIO GIANLUCA
Proposta di determina n° 2 del 08/01/2026